



Atto costitutivo
dell'Associazione culturale LA VITA AL CENTRO. BAMBINI E GENITORI

Il giorno 11 del mese di maggio dell'anno 2009 (11/05/2009), alle ore 12 e 30, in
via Michele Lessona, 46/6, in Torino, si sono riuniti i signori:

Chiotto Dolziana, nata a Chivasso (To) il 26/07/1961, residente in Torino,
via L. Rossi 17 C.F. CHT DZN 61L 66C 665M

Coda-Zabet Tiziana, nata a Biella il 23/06/1948, residente in Torino,
via Magenta 57 C.F. CDZ TZN 48H 63A 859W

D'Errico Alessandro, nato a Torino il 1/10/1948, residente in Torino,
corso Ciriè 10 C.F. DRR LSN 48R 01L 219B

Piazza Luisella, nata a Torino il 3/06/1968, residente in Torino,
via Principessa Clotilde 24/bis C.F. PZZ LLL 68H 43L 219K

I quali intendono costituire l'Associazione culturale LA VITA AL CENTRO.
BAMBINI E GENITORI, retta dallo statuto sociale che, allegato alla presente, fa
parte integrante dell'atto costitutivo.

Per il primo triennio viene nominato il seguente Consiglio Direttivo:

- Presidente Piazza Luisella *Luisella Piazza*
- Vicepresidente Coda-Zabet Tiziana *Tiziana Coda-Zabet*
- Segretario Consigliere Chiotto Dolziana *Chiotto Dolziana*
- Consigliere D'Errico Alessandro *Alessandro D'Errico*

To 11/05/09

Registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 4

il 4 MAG. 2009 2312

Spese 3 - versati € 176,68

€ 2.400,00

IL DELEGATO

IL CAPO AREA SERVIZI

L'OPERATORE
PISCITELLI Grazia



[Handwritten signature]

Statuto dell'Associazione



LA VITA AL CENTRO. BAMBINI E GENITORI associazione culturale
Via Michele Lessona, 46/6 Torino

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita con sede in Torino - via Michele Lessona, 46/6 - un'associazione culturale di promozione sociale, che assume la denominazione di **“LA VITA AL CENTRO. BAMBINI E GENITORI , associazione culturale”**

L'associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata, a decorrere dalla data di insediamento.

Art. 2 - Finalità

L'associazione intende promuovere:

- Istruzione e formazione, diffusione della conoscenza dell'essere umano nella sua essenza, senza distinzione di razza, sesso, religione, cultura, ceti sociali, della sua educazione ed auto-educazione attraverso la realizzazione di gruppi di attività e gioco per bambini e genitori.
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con la promozione dell'armonioso rapporto uomo-ambiente-natura.
- Sensibilizzazione ad un'educazione biocentrica, mirata a valorizzare e tutelare la persona nel suo complesso psicofisico verso il miglioramento della qualità della vita e a ristabilire la connessione di ognuno con sé, con l'altro, con il gruppo, con l'ambiente e la sua storia.
- Attività culturali e ricreative, svolte anche presso altre sedi, per favorire lo sviluppo della coscienza ecologica.
- Gruppi genitoriali di mutuo aiuto, con scambi di esperienze, con particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita dell'essere umano.

L'associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla

realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.

L'associazione attua le proprie finalità su tutto il territorio dello Stato ed eventualmente potrà adeguarsi alle richieste territorialmente competenti delle Regioni al fine di ottenere l'iscrizione nei registri regionali dell'associazionismo, potrà altresì espletare attività anche all'estero a favore ed in concerto con eventuali altre associazioni che abbiano scopo analogo o connesso al proprio.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- altre entrate che concorrano ad incrementare il fondo comune.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 - Esercizio finanziario, approvazione del rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro 6 mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea degli associati per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Art. 5 – Reinvestimento avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità dell'art.2

Art. 6 - Mezzi finanziari

L'associazione per il conseguimento dei propri scopi utilizzerà:

- quote associative
- rendite patrimoniali
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private
- proventi di vario genere, compresi quelli relativi all'esercizio di eventuali attività commerciali

Art. 7 - Organi dell'associazione.

- Il presidente

- Il consiglio direttivo
- L'assemblea generale dei soci
- Il collegio dei revisori.



Art. 8 - Presidente

Il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell'associazione e presiede l'assemblea dei soci.

Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del consiglio direttivo stesso al momento della nomina dell'intero consiglio.

Nella stessa riunione viene eletto il vice presidente.

Art. 9 - Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo nonché dell'associazione ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

È compito del Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione ed esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine di 10 giorni.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice presidente.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre fino a cinque membri, compreso il Presidente, che vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento, e sono rieleggibili.

Art. 11 – Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data della naturale scadenza dell'organo direttivo secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo direttivo.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto e solo a titolo esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- redigere il bilancio consuntivo
- predisporre i regolamenti interni
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati
- proporre all'Assemblea per l'approvazione l'ammontare delle quote annuali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne è fatta richiesta anche dalla maggioranza dei membri.

La convocazione è fatta anche telefonicamente e senza particolari norme procedurali.

Le sedute e le deliberazioni sono valide quando interviene la maggioranza semplice dei componenti.

Art. 13 – Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvederà alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si passerà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 14 – I Soci

Sono soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e versano

le quote associative annuali entro i termini e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Decadono dalla qualifica di soci coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente statuto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra indicati da eseguirsi con contraddittorio tra le parti interessate.

I soci si suddividono in:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci benemeriti

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto la costituzione dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione una volta costituita.

Sono soci benemeriti coloro che per particolari capacità od esperienza nel campo delle attività esplicitate dall'associazione, sono ritenuti tali dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Decadenza e cessazione degli associati

La qualifica di associato si perde, salvo delibera del Consiglio Direttivo:

- per la perdita dei requisiti dell'art. 12
- per morosità della quota associativa per un periodo di tempo superiore all'anno
- per infrazione allo statuto previa contestazione contestatagli da eseguirsi con contraddittorio tra le parti interessate
- per attività contrarie agli interessi dell'associazione o che rechino danni anche di carattere morale.

Gli associati receduti, esclusi o radiati non hanno diritto del rimborso del contributo associativo né ad alcun altro tipo di restituzione materiale ed economico.

Art. 16 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, si riunisce e delibera secondo le modalità previste dall'art. 21 del codice Civile. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata ogni qualvolta è ritenuto opportuno dal Presidente dell'associazione ovvero su richiesta di almeno tre Consiglieri o di almeno sei soci. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 17 – Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo dell'associazione
- approvare i regolamenti suggeriti e predisposti dal Consiglio Direttivo
- approvare l'importo annuale delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo
- determinare le linee di sviluppo delle attività sociali e demandarle per l'attuazione al Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza.
- nel caso siano previsti altri organi in seno all'associazione, quali ad esempio il Collegio dei revisori, questo sarà nominato dall'Assemblea dei soci.

Art. 18 – Remunerazione dei soci

In caso di attività svolta per perseguire le finalità dell'associazione, prolungate nel tempo e che necessitino di una costante presenza degli associati, è previsto un compenso che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti deve controllare e certificare la corretta amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e sottoporle all'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Revisori non è sottoposto ad alcuna formalità e potrà autonomamente regolamentare il proprio funzionamento. Potranno essere chiamati a far parte del Collegio anche non soci e qualora a tale funzione siano investiti professionisti non soci, potrà essere attribuito, a cura del Consiglio Direttivo, un compenso ai componenti il Collegio dei revisori.

Art. 20 – Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere tra gli associati o tra l'associazione e gli associati in dipendenza del presente statuto saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo di comune accordo fra le parti.

Art. 21 – Finali

Per quanto non previsto dal presente statuto i soci sottoscrittori fanno riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in quanto applicabili.